

**REGOLAMENTO SULL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA****Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio – assistenziali agevolate previste dal D.lgs. n° 109 del 31/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.C.M. n° 221 del 07/05/1999 e successive modificazioni con particolare riferimento al D.lgs. n°130 del 03/05/2000 e al D.P.C.M. n° 242 del 04/04/2001.

**Art. 2 - PRESTAZIONI AGEVOLATE**

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni richieste dai cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari, residenti nel Comune di Viadana:

- Assistenza domiciliare (SAD): servizi alla persona e all'abitazione degli anziani;
- Contributi per mantenimento anziani in strutture protette di lungo degenza;
- Contributi per frequenza Centri Diurni per anziani;
- Pasti e trasporto anziani;
- Contributo soggiorni climatici;
- Telesoccorso;
- Noleggio sollevatori elettrici;
- Rette asilo nido;
- Rette scuole materne;
- Trasporto scolastico;
- Buoni mensa scuole elementari e medie;
- Centro ricreativo diurno estivo;
- Centri di aggregazione giovanile;
- Rette per frequenza centro socio-educativo;
- Rette per frequenza servizio formativo-assistenziale (SFA);
- Trasporto portatori di handicap.

Ogni altra prestazione o servizio sociale o assistenziale non destinato alla generalità dei soggetti o comunque collegato nella misura o nel costo alla situazione economica dell'utente.

**Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

1. - La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art.2, viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 del Decreto L.vo n° 109 del 31/03/98, modificato dal Decreto L.vo n°130 3 Maggio 2000 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva – con riferimento alla tipologia della famiglia alla data della situazione reddituale (nel corso dell'anno la composizione del nucleo familiare può variare, di conseguenza varia anche il reddito).

2. - Fanno parte anche del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia Anagrafica.

3. - Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa

residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

4. - Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

5. - Per le prestazioni relative a determinati servizi a favore della popolazione anziana, individuati successivamente mediante predisposizione di regolamenti appositi, il nucleo familiare verrà individuato ai sensi dell'art. 1-bis del D.P.C.M. n. 242 del 04.04.2001.

6. - La valutazione della situazione economica viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente, dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione economica patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto L.vo n° 109/98.

#### **Art. 4 - DEFINIZIONE REGIMI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE**

1. - L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinato ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n° 221 del 7/05/1999.

2. - L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinato ai sensi dell'art. 8 del Decreto L.vo (contente disposizioni correttive e integrative al D.Lvo 109):

- per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione e dietro presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, detrazione del canone annuo di affitto, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57;

- per i nuclei familiari che risiedono in abitazione di proprietà detrazione del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile o in alternativa, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite massimo di Euro 51.645,69;

- dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71.

#### **Art. 5 - MODALITA' ATTUATIVE**

1. - Il richiedente la prestazione o il servizio deve presentare unitamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva, a norma dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 221/99, e dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. - Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possano essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. - Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

4. - Il Comune si avvale della collaborazione dei CAF convenzionati, ai quali il richiedente la prestazione agevolata potrà rivolgersi per:

- l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 109/98;
- al rilascio di copia dell'attestazione provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata.

Il Comune si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese dai CAAF convenzionati nei confronti dei cittadini residenti nel Comune di Viadana.

5. - Per ogni singolo servizio o prestazione, l'Amministrazione Comunale, in seguito alla revisione dei singoli Regolamenti comunali che prevedano l'erogazione di servizi socio assistenziali agevolati (dettagliatamente indicati all'art. 2 presente Regolamento), determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni e le modalità di accesso alle prestazioni.

#### **Art. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

Ai fini dell'accesso alle prestazioni ai servizi sociali occorre presentare domanda ai competenti uffici del Comune, unitamente il richiedente dovrà presentare l'attestazione ISE rilasciata dai CAF o dall'INPS la quale avrà validità annuale. In sede di presentazione della domanda il richiedente si impegna a comunicare, tramite nuova dichiarazione, eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell'attestazione ISE.

Al richiedente la prestazione o il servizio sociale agevolato che scelga di non presentare l'ISE, verrà applicata la retta o la tariffa massima del servizio. Analogamente chi richiede un contributo, dovrà obbligatoriamente presentare l'ISE, in caso contrario l'istanza verrà respinta.

#### **Art. 7 - CONTROLLI**

1. - Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i propri dati ed eventualmente con quelli in possesso al Ministero delle Finanze.

2. - Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

3. - I controlli verranno effettuati dai Dirigenti competenti del servizio, con l'eventuale collaborazione dei vari uffici coinvolti, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 403 del 20.10.1998.

La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente, comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme corrisposte comprensive di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge.

4. - Per le categorie di lavoratori oggetto di studi di settore, qualora le dichiarazioni reddituali dovessero risultare inferiori a quanto indicato dagli stessi, studi di settore saranno immediatamente predisposte verifiche.

---

**Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E. EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'art. 2, verrà stabilito con apposito regolamento approvato dagli organi competenti.